

- I) I602
I654 Scritture tra il Regio Fisco e la Comunità di Gorla Maggiore per causa con il Conte VISCONTI BORROMEO LODOVICO su pagamento di un censo di L. 780 o sia il REDDITO annuo sopra detta comunità
- 2) I654
22/7 Essendo stato promosso RAMOS dal R° Fisco alla cattedra SENATORIALE, la causa tra li MINORI VISCONTI, tutrice Donna FRANCESCA da PIETRASANTA e la COMUNITA' DI GORLA MAGGIORE si rinvia la causa
- 3) I65I
I4/3 Il Questore CASADO fece relazione per la causa tra la Comunità ed il Conte LUDOVICO VISCONTI BORROMEO.
- 4) SOMMARIO delle intenzioni in cui si fondano i diritti del Conte LODOVICO VISCONTI BORROMEO nella causa contro la Comunità :
- a) Mostrano OBBLIGAZIONE datata 15 Gennaio I602 in cui con istr° notaio OTTAVIANO PUSTERLA si dichiara che la comunità ha versato al q. PIETRO FRANCESCO padre del conte LODOVICO, la somma di L. 780.--
- al quale fa contro un inserto della REGIA CAMERA di MILANO con SENTENZA del SENATO emanata il 19 Luglio I606 in cui si dichiara che la COMUNITA' di G.MAGGIORE non è tenuta al versamento di detta cifra, perchè PIETRO FRANCESCO VISCONTI BORROMEO non è mai stato FEUDATARIO della comunità.
- e inoltre altra Sentenza del MAGISTRATO STRAORDINARIO del 18 DIC. I614 in cui si comprova che prima di esso Vi era un documento del Fiscale ROSSI, in cui si dichiarava che la comunità stessa non era tenuta al pagamento e non dovesse essere molestata poichè la linea del Conte VITALIANO VISCONTE BORROMEO fosse FINITA ed essere devoluto il feudo alla Regia Camera, e di essere esibita la documentazione di un'ordinazione a pagare le L.780 a certo (sig. C.)
- Vi è di contro un decreto del Governatore dell'II Agosto I615 in cui si dice che la somma doveva essere versata per il possesso mantenuto di riscuotere le lire 780 in possesso del padre del CONTE (fig.D)
- Allegato ancora il pateat fatto dal detto Conte a suo favore con fideocommesso del 15 Maggio I638 ricevuto da CARLO TADINO nuovo CC di Milano (fig. E)
- Per tutte l'enunciazione del suddetto Istr° e Sentenza in cui si dice che la somma di L. 780 non è un fondo fonditizio, ma una somma versata in oblazione e nemmeno regalia pervenuta

4) segue

dal..... in modo che a pagamento di detto somma non hanno loro lo erede da 26 Marzo 1636 ne dal febbraio 1640, molto diverso come legalmente ha giustificato nelle sue allegazioni alle quali si rimette e può doversi dar repulsa et al Regio Fisco et alla detta Comunità con esso Conte ha addomandato negli atti et cosi.

(2)

5) 1646
21/7

Ricorso della Comunità di Gorla Maggiore al
PODESTA' di MILANO

6) 1648
4/9
4/10

Ordinazione del MAGISTRATO ORDINARIO al Console della COMUNITA'
di GORLA MAGGIORE

Dichiarazione che nell'anno 1642 vi era l'ordine di notifica dei censi e che il Conte LODOVICO VISCONTI BORROMEO aveva dichiarato uno di L. 780 a carico della comunità di G.Magg. e che gli uominini della comunità con a capo il console prete, dono di aver richiesto la redenzione dalla R. C.

7) 1648
23/II

Richiesta del Console della Comunità di G.Magg. al JCC Pretore di Milano , con la quale si cita la GRIDA del Governatore di Milano del 5 Gennaio 1642 che comanda a tutti quelli che hanno censi di notificarli alla R.C.

con dichiarazione del notaio HERCOLE PUSTERLA che convalida il riconoscimento del console BARTOLOMEO ALMASIO per i fatti contenuti nella richiesta al pretore.

8) 1649
5/I

Mandato di comparizione per PIETRO PAOLO BUGATTI ab. in P.O.P.S. Stefano su istanza del Conte LUDOVICO VISCOTNI BORROMEO a firma di don LUCA PERNIGOTTI

9) ...

Citazione di BARTOLOMEO ALMASIO console della Comunità fatta per denuncia del Conte L.V.B.

10) 1648
9/II

Comunicazione del Conte L.V.B. al Magistrato di Milano con allegati atti della causa

II) 1607
3/7

Decreto di FILIPPO III, in cui si stabilisce che il Conte P° FRANCESCO VISCONTI BORROMEO non era feudatario di G.Magg.

imporrtante con il sigillo e la firma di JO BAPTISTA SACCU
dato in MILANO il 19/7/1607

I2/
I6I4
I8/9

Nella causa intestata dal Regio Fisco dall'egregio Fiscale GEROLAMO ROSSI - Sindaco Fiscale Generale, nella quale sono presenti i Sindaci della Comunità di Gorla Maggiore GALLO GIOVANNI e FRANCESCO MONETA, che nel giorno I° Settembre I6I2 istruirono contro PIETRO FRANCESCO VISCONTI et quondam ANTONIO MERATI suo procuratore per la soluzione di un CENSO di libbre 80 , che costava esser pagato al quondam Conte VITALIANO VISCONTI uti FEUDATARIO , di questo luogo e la successione di PIETRO FRANCESCO VISCONTI suo successore nel feudo in DIFETTO della linea del Conte VITALIANO , che intimò il pagamento del censo , cui segui il ricorso della comunità di Gorla Maggiore fatta in data 23 Aprile I6I2 , con l'emissione di un'ordinazione che proibiva la coercizione agli uomini della comunità di Gorla Maggiore di pagare

F, to GIUSEPPE BAPTA PUSTERLA

I3)
I6I5
II/8

Per parte del CONSOLE , Comune , et Uomini della comunità del Luogo di Gorla Maggiore, mi fu presentato un decreto di V. E. del 26 Gennaio I6I5 , che io ben informato faccia relazione della causa che si tratta nel seguente MEMORIALE dato a Vs. eccellenza Ill.mo ed egregio signore
Caso degno di provisione, si per servizio di S. Maestà Cattolica quanto in difesa dei suoi sudditi, s'appresenta a Vs. C.à dalli agenti della Terra di Gorla Maggiore fedeli servitori di quella, acciò della potenza di PIETRO FRANCESCO VISCONTE, et povertà d'essi supplicanti, le ragioni che S.M. et dei suoi sudditi non restino oppressi. Sappia l'E.V. che pretendendo il Conte VITALIANO VISCONTE d'essere FEUDATARIO del detto luogo di GORLA del DUCATO di MILANO faceva esservire la GIURISDIZIONE per mezzo di un suo Podestà, et sopra le terre delli huomini di Gorla Maggiore impose un CENSO GIURISDIZIONALE di L. 80. imperiali l'anno, quale essi huomini pagarono al detto CONTE come Feudatario di detta Terra.

Morse poi quel detto Conte VITALIANO, et in suo luogo successe il Conte ANNIBALE VISCONTE, e dopo il Conte LODOVICO VISCONTE alli quali gli uomini di Gorla pagarono il detto Censo, mantenendo anch'essi il Podestà qual esser in la giurisdizione nella detta Terra.

Al detto CONTE suddetto successe LAUSIA VISCONTE VISTARINA sua figlia , qual continuò far asservire la giuriddizione in detta terra, et li detti uomini di Gorla, tutti RURALI, et ignoranti, senza pensar più oltre, continuarono a pagargli il detto Censo. Dopo fu mossa lite contro la detta LAUSIA da P° F.CO VISCONTE et per ragione del fideocommisso fu privata la detta LAUSIA

(3)

segue
13)

(4)

dei beni fideocommissarii il detto censo giurisdizionale di L. 80 dagli uomini di detta terra come sudditi , ebbero ricorso al SENATO il quale delegò il Fiscale ROSSI che vedesse si si trattava dell'interesse del R° FISCO, et il Magistrato STRAORDINARIO facesse Giustizia per esecuzione del qual DECRETO il sig. FISCALE senza sentire gli uomini della terra e le loro ragioni, et perché non ha trovato descritto nei libri della REGIA CAMERA, la detta terra di GORLA INFEUDATA, ha fatto il suo NOTO , che non si tratta va dell'interesse del FISCO.

In esecuzione del qual Decreto il MAGISTRATO senza sentire le ragioni degli UOMINI della TERRA di G.M. ha dichiarato conforme al decreto, e non di meno si vede che tale dichiarazione è erronea et pregiudiziale alle ragioni di S.M. CATT., perché sia il detto CENSO si pagava dalli detti uomini della detta terra, come sudditi , et infeudata al detto VISCONTE ne segue questo danno, che la Regia Camera resta priva della terra come INFEUDATA , eppure dalli libri essa appare che non lo è e che non è mai stata infeudata, .et che il sig. Conte VITALIANO e gli altri suoi successori hanno USURPATO la detta terra et quello che era di S.M.CATTOLICA, che poi il detto CENSO sia pagato in ricognizione del DOMINIO loro dalli uomini come sudditi ne consta dalle pubbliche scritture unite, tanto più che la detta TERRA non possiede alcuna proprietà sopra la quale si possono dire che si pagasse il detto CENSO.

Da qui si vede V.E. quanto chiara sia la ragione di detta Camera e delli poveri della Terra di Gorla Maggiore, quali vogliono esser forzati a pagare il TRIBUTO al detto VISCONTE non ESSENDO SUO PADRONE, et levare a sua Maestà la detta terra sotto falso pretesto che sia INFEUDATA

Perciò li detti Agenti ricorrono umilmente ai piedi di V.E. supplicandola atteso che si tratta dell'interesse et pregiudizio di S.M. CATT. ordinare il MAGISTRATO STRAORDINARIO , che sentito il nuovo voto del FISCAL TOGATO , et sentire le ragioni della COMUNITA' faccia giustizia et frattanto sopraffacci da ogni molestia il che sperano

GIUSEPPE DAVRIO pro supplicante

I615 26 Gennaio

l'avvocato Fiscale MALDONATO bensì informato di detta causa ne faccia a S.E. relazione col suo parere

Che essendo stata citata la parte a veder fare la produzione di detto decreto e memoriale la qual fu fatta il 10 FEBBRAIO, mi furono esibiti dall'una e dall'altra parte delle scritture, dalle quali si cava il fatto che segue :

Alli 6 LUGLIO del 1601 -

Gli esecutori della Regia Camera riferendo aver visto la petizione fatta per PIETRO FRANCESCO VISCONTE contro la COMUNITA' di G.M.

segue
13)

(5)

sotto il giorno 8 Marzo 1599 con le eccezioni prodotte per l'intera Comunità, item aver visto un precetto inibitorio del MAGISTRATO ORDINARIO del 15 SETTEMBRE 1599 ottenuto per essa Comunità, item una lettera dell'istesso TRIBUNALE data sopra il memoriale di d° VISCONTE - Item li Capitoli di d° VISCONTE et le deposizione dei testimoni esaminati concessero esecuzione contro la detta COMUNITA' per Libbre 640 imperiali per li fitti del Censo il qual per la detta comunità di pagava al detto VISCONTE in ragione di L. 80 im.li l'anno per il tempo decorso dalle calende di Gennaio del detto 1599 indietro.

Lo stesso anno 1601 il 20 di LUGLIO dalli CONSOLI di detta Comunità fu concesso un precetto, che pendendo l'appellazione interposta dal sopradetto non s'innovasse cosa alcuna

L'anno 1605 al 15 Luglio i CONSOLI di GIUSTIZIA concessero altro precetto ad istanza di detta Comunità, nel quale premesso il tenore di una lettera del SENATO del 5 Luglio 1605 diretta alli CONSOLI di GIUSTIZIA circa concedere la restituzione che fosse di ragione contro l'esposto, il che non si specifica in detta lettera, et parimenti promettendo esser stato esposto da parte di detta Comunità haver domandato restituzione IN INTEGRUM CONTRA un istrumento di COVENZIONE, et OBBLIGAZIONE fatta per alcuni uomini di detta comunità a favore del detto PIETRO FRANCESCO VISCONTE, et Contra il precetto esecutivo concesso a detto VISCONTE per gli ESECUTORI della Regia CAMERA in virtù del detto ISTR° in PREGIUDIZIO di d.a COMUNITA' per ragione del detto CENSO del quale si tratta in detti Istr.i e PRECETTO, et che pendendo la detta RESTITUZIONE vociferava il detto VISCONTE voler eseguire detto precetto .

Se li comanda che frattando si astenga da tal esecuzione, imponendogli sopra ciò diverse pene, e con la clausola giustificativa ovvero gravatoria di comparire per rispondere.

1605 al 20 Dicembre

Sentito le parti fu revocato per li detti CONSOLI il suddetto precetto.

1606 all'8 Marzo

Gli Agenti della Comunità ottennero dal VICARIO PRETORIO un'altro precetto, nel quale pre essa l'esposizione, che pendendo il tempo di appellare dalla detta REVOCATIONE fatta al 20/12/1605 il detto VISCONTE aveva fatto ESECUZIONE contro la detta Comunità per la sudd.a causa et i veveri di quanto sopra se li comanda con pena debba desistere da ogni molestia e restituire li PEGNI TOLTI col termine a comparire et opponere &

al 13 Luglio 1606 il detto VICARIO PRETORIO revocò il detto precetto Le parti.

Per parte di detta Comunità si ebbe per ricorso dal SENATO con mia supplica nella quale si espone che essendosi molti anni sono pagati un'annuo censo di Libbre 80 imperiali al Conte VITALIANO VISCONTI

segue
13)

(6)

come feudatario della terra di GORLA MAGGIORE al qual Conte ultimamente è successo per ragione di fideicommissio in tutti i suoi beni il detto PIETRO FRANCESCO VISCONTE resta il detto FEUDO AGGIUDICATO alla CAMERA;
morse il d° P° F.CO - lite contro la detta COMUNITA' et ottenne il precetto di sopra notato al principio del mese di Luglio 1601 il quale si dice non essersi potuto concedere, perché il detto censo si pagava al detto VITALIANO come Feudatario del d° luogo, et avendo cessato la ragione, et causa del feudo, per essere pervenuto alla Regia Camera, cessa l'effetto di detto censo o vero il pagamento di esso.

Poi sotto il 15 Gennaio 1602 - essere stati indotti alcuni uomini della Comunità di G.M. a nome di essa fare un istrumento col detto PIETRO FRANCESCO VISCONTI, nel quale lui rimise qualche parte del debito, et confessò di aver ricevuto il resto da loro, et si fecero ricognizione per detto censo, et facendo menzione degli atti suddetti di esecuzioni, restituzioni, appellazioni; et inibizioni dicono di rinunciare al tutto mentre la causa sia per il SENATO conosciuta, et decisa, supplicando dichiararsi non esser tenuti a tal pagamento il detto P° F.CO VISCONTE non mostrerà di essere Feudatario del Luogo/

Al che rispondendo il detto P° F.CO VISCONTE et narrando il fatto da detti precetti di esecuzione, et altri atti, nega potersi AVOCARE QUESTA CAUSA al SENATO et toccando alquanto li meriti, nega esservi scosso il detto CENSO per ragioni FEUDALI, allega li pagamenti fatti a lui e ai suoi antecessori, e le cose giudicate e conclude che si dia repulsa alli contrari.

Replicano gli agenti di detta Comunità e tra le altre cose allegano che il detto P° F.CO VISCONTE nell'istr° 15 GENNAIO 1602 abbia asserito che il denaro si pagava per censo al detto Conte VITALIANO VISCONTI, come Feudatario del detto LUOGO; et confessa di aver come tale ricevuto il denaro di censo per TRE anni.

Il tutto visto con la controreplica del dott. PIETRO FRANCESCO ed il detto Istrumento sotto la data del 3 LUGLIO 1607 fu ordinato, che, atteso che fosse il d° P° F.CO in possessione del diritto di scuoter tal censo, dalla quale non può esser astratto (?) se non servendosi quando si deve servare, usino le parti delle sue ragioni, fatta compensazione di quanto si è pagato per d.a COMUNITA'.

1607 alli 27 Ottobre

Il Senato GEROLAMO CALLENTE, delagato del Senato per lettere delli stesso 24/IO - a concedere alla Comunità la restituzione in INTEGRUM che fosse di ragione, e riferire sopra il processo, concesse agli Agenti della Comunità un PRECETTO INIBITORIO contro il PIETRO F.CO pendendo detta restituzione, sin tanto che sia sopra di essa

segue
I3)

DEFINITIVAMENTE, e fatta relazione, et questo con PENA e con la GRAVATORIA.

(7)

I6II al 16 Luglio il detto Senatore CALLENTE revocò il detto suo precetto sentite le parti

Al 24 Ottobre I6II il detto PIETRO FRANCESCO VISCONTI ottenne un decreto ingiuntivo per L. 400.++ contro la comunità di G.M. a causa di detto censo, il quale fu eseguito in altri (B O V I et V A C C H E

SEQUESTRO
BESTIAME

I6I2 al 25 Febbaio su istanza di detta Comunità, commise il Senato al Fiscal ROSSO che s'informasse di questo negotio proponendo se fosse necessario nel Magistrato Straordinario attendesse alla difesa delle Ragioni del Fisco e protezione degli Sudditi immediati, acciò non fossero costretti ad altri pagamenti indebiti.

In esecuzione di questo il 27 Febbraio I6I2 il MAGISTRATO STRAORDINARIO ad istanza del Fiscale ed anche a nome della Comunità concesse un precetto contro il detto PIETRO FRANCESCO, ordinandoli si dovesse in nessun modo TURBARE ne INQUIETARE LA COMUNITA' di Gorla Maggiore, ne alcuno di essa, ne alcun depositario, ne innovare, ne attentare cosa alcuna alla causa di detto Censo inserendo le ragioni sopradette e ciò venne intimato e portato a conoscenza di detto PIETRO FRANCESCO VISCONTI

Il 5 Marzo I6I2 fu fatta la sottoscrizione di detto precetto a per parte della COMUNITA' di GORLA MAGGIORE venne presentato al Magistrato un MEMORIALE con descritte i fondamenti della loro causa e che viene allegato in cui si dice ESSER NECESSARIO sapere se il detto CENSO fosse, o di SALE, o REALE, o GIURISDIZIONALE et che di Sale nò di certo perché non scritto nei registri della Camera, che non è REALE perché bisognerebbe avere fondamento di beni stabili li quali detta comunità non possiede, anzi che è porinta a cedere tutti i suoi beni sopra li quali possa dirsi costituito il censo in modo che lo stesso si riduca ad essere GIURISDIZIONALE, e che essebdo tale si estinga mancando il feudo et devoluzione alla Regia Camera per difetto della linea delli chiamati ad essa.

Viene ancora allegato il documento in cui il detto PIETRO FR.CO dice di essere il censo GIURISDIZIONALE, et che essendo tale resta estinto mancando il FEUDO; et la giurisdizione va devoluta alla Regia Camera, per la linea in difetto dei chiamati da essa

Viene ancora allegato il suddetto strumento, che ammise il detto PIETRO FRANCESCO esser censo giurisdizionale; et si conclude supplicando statuirsi il titolo, et il privilegio che pretende haver di detta terra, et esso passato gli sia imposto perpetuo silenzio, ovveso che si sentano gli Avvocati, et si concesse la prima parte un termine di otto giorni, il quale gli

segue
13)

(8)

Compare il sig. PIETRO FRANCESCO VISCONTI, et risponde agli avversari dicendo di aver mosso giudizio sin dall'anno 1599 avanti agli esecutori della Camera per il pagamento di detto censo et essere stato costretto a provare il possesso di ANNI CENTO e PIU' et perciò di aver ottenuto dagli esecutori l'esecuzione contro la detta Comunità, la quale o i suoi Agenti con vari modi d'appello, restituzione ad INTEGRUM, et inibizioni del MAGISTRATO, cercarono di impedire, ma il tutto essere stato revocato come appare dalle ordinazioni et revoche prodotte.

Poi volendo esseo rispondere far eseguite il comandamento ottenuto, essere VENUTO AL DETTO ISTRUMENTO a mezzo di amici, et in esso CAUTELAMENTE esserre detto, che il CENSO si pagava al detto rispondente come FEUDATARIO pensando agli Agenti di detta Comunità con questo dover cessare la PRETENZIONE del possesso sopra il quale era stata concessa l'esecuzione. Ma ciò restar giustificato perché gli Agenti di detta Comunità ebbero ricorso al Senato con la stessa domanda fatta adesso, e sopra suppliche, e rispose fu ordinato dallo stesso Senato, che non si ritardasse il pagamento; Poi gli stessi avversari hanno ottenuto dal Senato che in quella stessa causa si fosse delegato il Senatore CALLENTE, come fu delegato, e lui aver ottenuto l'ordine, che non s'innovasse cosa alcuna, ma dopo con cognizione di causa fu revocato, il che il tutto appare dagli atti distintamente sopra riferiti, finalmente esser venuti dal detto Magistrato pensando ottenere quello, che dal Senato non hanno potuto, né dai GIUDICI INFERIORI.

Nega di haver scosso il detto censo come FEUDATARIO ma come EREDITARIO, dicendo perciò non poter esser ascritto alla necessaria esibizione del TITOLO atteso che non si tratta di ragione FEUDALE, né interesse del FISCO, ma solo di privati con li quali basta il possesso per risposta, et ragioni d'esso, et insistendo nelle ordinazioni fatte come di sopra et confermate dal Senato in contradditorio giudizio alle quali il detto Magistrato non deve mettere mano non trattandosi dell'interesse del Fisco, et ALLEGANDO LA CALUNNIA di detta COMUNITA' conclude che si debba fare REPULSA agli AVVERSARI.

La Comunità con gli stessi sentimenti già sopra riferiti insiste nell'appellazione (SUPPLICAZIONE) ed in detto FISCALE emise il suo VOTO nel seguente modo :

FISCUS SSXICITATUS INGREDI IUDITIUM PER COMM. G.M. INSITUTUM
CORAM ILL.MO MAG.TO EO PRAERESTU QUOD EXIGAT IDEM VICECOMES
IURE FEUDI E DICTA COMINITATE ANNUM CENSUM, SAQUE EXACTIO
SILBERE DEBEAT IN PRIVATO OB REVERSIONEM DICTI OPPIDI GORLAE
ad CAMERAM ON FINITAM INVESTITORUM LINEA MASCULINAM, DILIGENTIAM

segue
I3)

(9)

ADHIBUIT APUD ACTA ILLIUS MAGISTRATUS, AN NERE LOCUS ULLE
ALIQUANDO ENNEUDATUS SIT, ET SXINDE AD CAMERAM REVERSUS
NEQUE VERITAS ISTA HABERI POTUIT ITA UT FUNDAMENTUM COMMUNITATIS
NON VERIFICIETUR IMO CUM EX SCRIPTURIS PER EADEM EXIBITIS CONSTET
PRETOREM FAGNANI IUSDICISSE CONTRA INCOLAM GORLAE die
VIGESIMA PRIMA MARTII MILLESIMI QUINGENTESIMI OCTUAGESIMI QUINTI
(21 /3/1585) ET CUM PRO DELICTO CAPITALI DAMNAME INDEBRI DE
PERTINENTIS , atq... LINEAM INURSTITORUM de FEUDO FAGNANI
ADHUC SUPRESSE, ET VIGERE, ET SI SIT LOCUS REGIAE MAIESTATIS
IMMEDIATUS NON VERIFICARI QUALITATEM ILLAM, QUOD EXIGAT
VICESIMES IURE FEUDI, SIEG.. ERRONEAM CONFSSIONEM REDDI, ET
PLURIS ETIAM REITERATAM , ET DELIBERATAM non PROBARE NEQUE
PREIUDICARE DE IURE, ET PROPTEREA CUM INTERESSE FISCO NON SI
FORMATUM UT REQUISITUR SIBI DENEGAVI INDICTII INGRESSUM NE
IMMATURAM AUT INDEBITAM LITREM AGAT, ET NE POSSE IMPEDIMENTUM
PRAESTARE, QUOD SI ILLUSTRIS MAGISTRATUS TANQUAM MAGIS DE
QUALITATE LOCI, ET FACTI EDOTUS QUOQUO MODO FISCO PRAIUDITIUM
VEL INTERESSE VERSARI NOVIT PRAESATUR FISCUS ID EXITARI TIBI
DEFENSIONE IURUM FISCALIU TOTIS IURIBUS PROUT -----
CONVENIT NON DE FUTURO signat... HIERONIMUS RUBEUS

Poi alli 18 Dicembre 1614 il prefato Magistrato visto quanto sopra
dichiarò ed ordinò quanto segue :

" Prefatus IllM^{is} Mag^{is} ordina e dichiara ecc. ecc. il
precetto inibitorio del Fiscale ROSSI ; ai delegati predetti
MONETA e GALLI Sindaci della Comunità di Gorla Maggiore la
revocare il permesso dato a FRANCESCO PIETRO VISCONTI di
esigere il censo dalla Comunità di Gorla Maggiore

S'aggiunge che da parte della Comunità di Gorla Maggiore si sono esi-
bite due scritture che contengono allegato di fatto e di ra-
gione , il cui fondamenti si trovano descritti in parte nella
relazione l'una stampata e l'altra fatta a mano , nelle quali
in particolare si insiste nel dire che nell'azione FIDEICOMMIS-
SARIA, non si dà continuazione di POSSESSIONE, e che tale azione
non fu mai intentata contra la detta comunità, ne si è provato
che il detto censo sia delli beni sottoposti al fideicommeso
e come rispetto di questo , et altro che si contiene in altri
allegati specie in quelle scritte a mano qui inserite.

Finalmente per esecuzione di quanto V.E. fu servita a comandarmi
con il suo decreto disopra notato, resta da dire il mio parere,
il quale è come il seguito :

che sendo le ordinazioni riferite fatte eziandio dal Senato
sopra le domande e risposte delle parti, poi del Magistrato suddetto
in favore del detto Visconte in possessorio, non vedo che si

segue
I3)

debba e possa recedere da esso poiché il mio giudizio doveria il detto VISCONTE esser mantenuto nel suo possesso conforme a quanto é stato dichiarato in dette ordinazioni, con la riserva fatta in esse dichiarazioni a favore della detta Comunità in quanto al petito Lario, al che pare non obstar li fondamenti allegati perché in quanto concerne il detto petitorio e dominio non si admette tal eccezione trattandosi de ~~POSSESSORIO RETINEN-~~ DA come ora si tratta, - Par. B° I fasc. 36 - sub naturaliter nihil commune ss. de acq poss. , et quanto al negare la continuazione di possessione in azione fideicommisaria non si tratta di quel caso, et così non pare esser necessario entrar in tale considerazione poiché la continuazione o più presto la manutenzione proposta si presuppone essere della possessione dello stesso P° F.CO VISCONTE, ma non solo di quella solamente delli suoi antecessori in cui oltre di esso si suppose et si scopre fatta al detto P° F.CO VISCONTE la restituzione dell'heredità, et così cessa già il pretesto effetto ovvero in efficacia di azione fideicommissaria; e in ogni modo con riserva di ogni ragione del Regio Fisco possa competere in altro GIUDIZIO

(IO

I6I5
I3/7

Mi rimetto all'infalibilità di Vs; Ecc. persona e stato in Nostro Signore felicitati lungjissimamente

MILANO luglio I3 I6I5

Umil. Ill. CAIRASCO MALDONADO

atergo il sigillo II/8/I6I5

In considerazione alle ordinazioni seguite, si ORDINA, et col parere del FISCO , che il detto VISCONTE sia mantenuto in possesso di riscuotere il denaro di det o censo , comandando perciò agli esecutori della CAMERA et altri a chi spetta, che facciano prontamente pagare di quanto resta creditore della Comunità per detta causa salvo la ragione del fisco; et alle parti nel pet.

firma

e sigillo.